



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia Del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE

2 SERVIZIO N. 143 DEL 23-10-2018

OGGETTO: SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE PRIMA DELL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO. ATTO DI INDIRIZZO

2 SERVIZIO

UFFICIO URBANISTICA

Il Dirigente del Secondo Servizio

Visti:

- il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice Urbani dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 167 rubricato “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità 3/10 pecuniaria” e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro per i Beni Culturali del 26.09.1997 relativo alla determinazione dell’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Vista la Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 16.01.2009 n. 741.

Vista:

- la Legge Regionale n. 28 del 12.08.1998 recante: “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna” e s.m.i, la quale ha sub-delegato ai comuni determinate competenze in relazione all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di tutela paesaggistica;
- la Legge Regionale n. 21 del 21.11.2011 recante: “Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale n. 4 del 2009, alla Legge Regionale n. 19 del 2011, alla Legge Regionale n. 28 del 1998 e alla Legge Regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”.

Visti:

- il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n.23/3 del 24/05/2006 e approvato con D.G.R. n. 36/7

del 05/09/2006;

· il Piano Urbanistico Comunale adeguato al Piano Paesaggistico Regionale, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2011, e successive varianti;

Viste:

· la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/64 del 30 settembre 2010 “*L.R. 12.8.1998, n. 28 -Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna - Direttiva n. 2. Rettifica per errore materiale della Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010*”;

· la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 28 marzo 2012 “*Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21. Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 28/1998 contenente le modalità applicative*”.

Viste:

· la Determinazione Dirigenziale n. 145 del 17.10.2011 “*Legge 28 febbraio 1985 n. 47 – Approvazione Allegato A: Linee di indirizzo per la definizione delle pratiche di condono edilizio*”;

· la Determinazione Dirigenziale n. 54 del 03-04-2013 “*Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito in Legge 24/11/2003 n. 326. Approvazione Allegato A: Linee di indirizzo per la definizione delle pratiche relative al terzo condono edilizio*”;

· la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 07-04-2014 “*Linee di indirizzo per l'applicazione della sanzione paesaggistica per opere minori in accertamento di compatibilità paesaggistica (art 167 D.Lgs. 42/2004) ai sensi della D.G.R. n. 33/64 del 30.09.2010 e della Direttiva n. 2 allegata*”.

Vista la normativa relativa ai tre condoni edilizi:

· Legge 28 maggio 1985, n. 47 “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali*”;

· Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;

· Legge Regionale 7 aprile 1995, n.6 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)*”;

· Legge 24 novembre 2003, n. 326 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici*”;

· Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative*”;

· Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4 “*Normativa Regionale in materia di abusivismo edilizio – Recepimento in Sardegna del Decreto Legge 30 settembre n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre n. 326*”;

Dato atto che il Comune di Carbonia è delegato all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio per effetto della Determinazione del Direttore Generale - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - 11 agosto 2010, n. 1653;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2015 di approvazione del Regolamento finalizzato al riordino dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e dei pareri sulle istanze di condono edilizio (art. 32 della Legge 47/85);

Considerato che nel corso degli ultimi anni la disciplina paesaggistica è stata oggetto di modifiche derivanti in parte dalle novità introdotte con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale ed in parte dalle diverse modificazioni apportate alla normativa nazionale e regionale;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che stabilisce che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda a prescindere dall'epoca dell'introduzione del vincolo;

Rilevato che i diversi orientamenti giurisprudenziali hanno comportato problemi interpretativi in merito al rilascio della compatibilità paesaggistica per gli interventi abusivi realizzati prima dell'apposizione del vincolo (anno 2006, peraltro a distanza di qualche mese dalle modifiche apportate all'art. 167 del Dlgs 42/2004);

Preso atto che la questione è stata affrontata anche dall'Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con l'espressione di due pareri (MIBACT-UDCM LEGISLATIVO-0012385-27/04/2016 CI. 02.01.00/64.62 e MIBACT-UDCM LEGISLATIVO-0013373-05/05/2016 CI. 15.00.00/111.1);

Rilevato che nei suddetti pareri l'Ufficio legale del MIBAC ritiene che:

1. l'assenza di vincolo al momento della commissione dell'abuso non configuri illecito paesaggistico stante la ragione che, al momento dell'infrazione edilizia, non sussisteva alcun vincolo paesaggistico; di conseguenza non trovando applicazione l'art. 167 che disciplina espressamente l'applicazione delle sanzioni per la commissione di illeciti paesaggistici, l'unico procedimento possibile è quello delineato dall'art. 146 del Codice senza le limitazioni speciali imposte dagli artt. 146 comma 4 e 167 comma 4. Tale tesi è altresì sorretta dal principio di "certezza delle regole" sostenuto dalla costante giurisprudenza;

2. non sussistendo un illecito paesaggistico non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146 comma 4 e 167 del codice, né i limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167 e che la "*valutazione di compatibilità si configura come un'autorizzazione paesaggistica postuma sul modello dell'art. 146 del codice di settore*";

Dato atto che con note protocollo n. 51549 in data 12/12/2016 e protocollo n. 23044 del 30/05/2018, l'Ufficio Tutela del Paesaggio ha trasmesso al Servizio Tutela del Paesaggio per le provincie di Cagliari e di Carbonia-Iglesias e al MIBAC un quesito in merito all'esercizio delle funzioni delegate per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per interventi realizzati prima dell'apposizione del vincolo, sulle procedure da seguire e sull'applicazione eventuale delle sanzioni;

Vista la nota protocollo n. 22545/D.G. del 06/06/2018 della RAS - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia con la quale viene rilasciato e trasmesso il parere in ordine alle procedure di sanatoria delle opere abusive ai sensi dell'art. 167 c. 5 e art 181 del D.Lgs 42/2004 realizzate prima dell'apposizione del vincolo;

Preso atto che con il suddetto parere la RAS ha stabilito che "*in coerenza con quanto espresso dal Ministero, nell'ipotesi di carenza originaria del vincolo, non sussiste abuso paesaggistico. L'insussistenza dell'illecito paesaggistico esclude, pertanto, l'applicabilità della disciplina sanzionatoria di cui agli artt 167 e 181 del Codice*";

Preso atto altresì che la RAS non si è espressa, invece, in merito al procedimento da seguire ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica e sull'applicabilità o meno delle limitazioni imposte dall'art. 167 comma 4;

Considerato che la condivisione degli indirizzi interpretativi permetterebbe agli uffici di operare in maniera omogenea evitando situazioni di disparità e quindi di possibili ricorsi, causati dall'emissione di pareri e quindi

di provvedimenti finali diametralmente opposti;

Ritenuto, pertanto, in assenza di specifiche indicazioni da parte della RAS in merito al procedimento da seguire ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica e sull'applicabilità o meno delle limitazioni imposte dall'art. 167 comma 4, di operare coerentemente con gli indirizzi interpretativi del MIBAC; tutto quanto premesso e considerato, in un'ottica di collaborazione e cooperazione con gli Enti sovraordinati e al fine di garantire un'interpretazione uniforme ed omogenea della norma

DETERMINA

A) di prendere atto del parere rilasciato dalla RAS - Direzione Generale della Pianificazione urbanistica e della vigilanza edilizia con nota protocollo n. 22545/D.G. del 06/06/2018 e dei pareri del MIBACT-UDCM LEGISLATIVO-0012385-27/04/2016 CI. 02.01.00/64.62 e MIBACT-UDCM LEGISLATIVO-0013373-05/05/2016 CI. 15.00.00/111.1;

B) di dare atto che nell'ipotesi di carenza originaria del vincolo, non sussiste abuso paesaggistico;

C) di dare atto, pertanto, che non sussistendo l'illecito paesaggistico non ricorrono:

C1) i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt 167 e 181 del Codice;

C2) le limitazioni di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria degli illeciti paesaggistici;

C3) l'ipotesi di divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in quanto il caso in esame non ricade sotto il divieto di sanatoria (art 146, comma 4, e art 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

D) di dare atto che la valutazione di compatibilità si configura come un'autorizzazione paesaggistica postuma sul modello dell'art 146 del codice di settore, non rientrante nel divieto di autorizzazione *ex post* in sanatoria, riferito alle sole opere realizzate senza autorizzazione in presenza del vincolo;

E) di dare atto che la presente determinazione verrà applicata anche alle pratiche ancora in itinere.

Il Dirigente del Secondo Servizio

Ing. Alberto Siletto

L'Istruttore Dir Amm.vo

Dott.ssa Denise Delussu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.